SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1459-A)

RELAZIONE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE DEL NERO)

Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 1981

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, concernente provvedimenti urgenti per la molluschicoltura

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Sanità

di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — La conversione del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, concernente provvedimenti urgenti per la molluschicoltura, pone nuovamente all'attenzione della Commissione il problema delle norme igienico-sanitarie per la produzione ed il commercio dei molluschi eduli lamellibranchi.

La materia è regolata dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, emanata per rinnovare la normativa precedente che faceva sostanzialmente perno sulla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e per adeguarla alle nuove esigenze di disciplina e controllo del settore, esigenza evidenziatasi anche in relazione agli episodi di coleva verificatisi nell'estate-autunno 1973 con l'insorgere di focolai epidemici a Napoli, Bari e Cagliari, ed al generale stato di pericolo verificatosi per lo stabilirsi in forme endemica del colera — attualmente rappresentato dal biotipo EL TOR — nell'Africa centrale ed occidentale con puntate nell'Africa del nord, quindi in Paesi (ad esempio la Tunisia) con i quali abbiamo, o quanto meno abbiamo avuto, rapporti di importazione di mitili eduli.

La legge n. 192 prevede un sistema di norme precise ed articolate in materia di classificazione delle acque, depurazione, cernita, lavaggio, vendita, importazione dei molluschi, norme naturalmente in armonia con le competenze regionali in materia di sanità.

I termini previsti dalla legge n. 192 per la propria entrata in vigore, si sono però rivelati insufficienti per cui il Parlamento ha già approvato vari provvedimenti di proroga.

1) Il primo è la legge 18 maggio 1978, n. 189, che ha prorogato di sei mesi (cioè fino al 18 novembre 1978): *a*) il termine per la classificazione delle acque di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 192 del 1977; *b*) l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, cernita, lavaggio, vendita, importazione dei molluschi eduli lamellibranchi.

2) Il secondo provvedimento di proroga è la legge 19 dicembre 1978, n. 804, che ha prorogato gli stessi termini fino al 18 novembre 1979.

3) Il terzo provvedimento — rappresentato dalla legge 14 gennaio 1980, n. 6, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577 — ha ulteriormente prorogato tali termini al 31 dicembre 1980.

È da tener presente che nel decreto-legge emanato dal Governo la proroga era stata limitata fino al 31 maggio 1980 e che il suo differimento al 31 dicembre 1980 fu proposto ed approvato dalla Commissione igiene e sanità del Senato la quale, osservata la brevità dei termini di proroga stabilita dal Governo, ha ritenuto di proporne l'ampliamento, nella speranza però che si trattasse veramente dell'ultima proroga alla completa entrata in vigore della legge del 1977.

Nonostante tale ulteriore proroga — come fa rilevare la relazione al decreto-legge che siamo chiamati a convertire — per una serie di obiettive difficoltà, ivi comprese quelle inerenti la concessione dei suoli e l'inserimento degli stessi nei piani regolatori dei comuni e quella relativa all'utilizzo dei contributi statali (che peraltro risultano erogati alle regioni) le regioni stesse non sono state in grado di completare, entro la data stabilita, gli impianti di depurazione programmati e, pertanto, anche se la maggior parte di questi si trova in avanzata fase di costruzione, le regioni hanno manifestato ufficialmente la esigenza di ulteriori proroghe.

4) Tale richiesta è stata recepita nel decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 3, che il Parlamento non ha fatto in tempo a convertire in legge per decorrenza dei termini (e che è stato il quarto provvedimento di proroga).

Da notare, comunque, che nel decreto-legge anzidetto, veniva prevista l'emanazione

di un apposito decreto ministeriale, adottato infatti in data 27 gennaio 1981, con il quale sono state dettate particolari disposizioni per la depurazione sistematica dei molluschi, proprio per consentire, in assenza dell'attuazione di tutti gli impianti di depurazione, la circolazione sul mercato nazionale dei molluschi eduli.

5) Il quinto provvedimento di proroga è invece il decreto-legge 12 marzo 1981, n. 60, anche esso decaduto per decorrenza dei termini.

In tale decreto che, raccogliendo il suggerimento della Commissione igiene e sanità della Camera, faceva slittare dal 30 giugno al 31 dicembre 1981 i termini della proroga per assicurare la disciplina transitoria della materia, venivano richiamate le disposizioni del decreto ministeriale 27 gennaio 1981 la cui validità veniva prorogata fino al 31 dicembre 1981.

6) Il nuovo decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, che, con il disegno di legge in esame il Senato è chiamato a convertire, riproduce nei contenuti il precedente decreto del 12 marzo 1981, n. 60, e prevede quindi che le disposizioni di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, già prorogate per effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1980, n. 6, non ancora attuate alla data del 31 dicembre 1980, entrino in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Questa ulteriore proroga, che avviene all'inizio della stagione estiva, in un periodo nel quale aumentano sia la produzione che il consumo di molluschi e nel quale si genera una maggior esposizione al rischio delle malattie prodotte dai molluschi stessi, non può non suscitare ulteriori preoccupazioni e perplessità.

Va, comunque, rilevato che la richiesta di proroga deve essere valutata, questa volta, in una luce diversa, in quanto è stata portata a termine la classificazione delle acque destinate alla molluschicoltura e si prevede l'applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 gennaio 1981 sufficientemente analitiche e tali da generare affidamento.

Sono stati inoltre erogati circa 8 miliardi su programmi presentati dalle regioni, per cui in generale gli impianti di depurazione sono in buona fase di allestimento. Sono stati infatti stanziati, per il quinquennio 1977-1981, 10 miliardi di lire.

Per la ripartizione, in seguito ad accordi presi con le regioni, gli stanziamenti sono stati effettuati in rapporto alla capacità produttiva di ciascuna regione, così che per alcune regioni non è stata utilizzata la somma stanziata.

Ripartizioni:

Veneto	4.833.000	(assegnati tutti)
Friuli Venezia Giulia . . .	888.000.000	(assegnati tutti)
Puglia	888.000.000	(assegnati tutti)
Abruzzi e Molise	222.000.000	(erogati 115.000.000)
Marche	444.000.000	(erogazione nulla)
Campania	833.000.000	(erogati 679.000.000)
Lazio	522.000.000	(erogati 179.450.000 e con altro decreto 245.555.000 ancora alla firma del Ministro)
Emilia Romagna	470.000.000	(erogati 466.000.000)
Sardegna	344.000.000	(erogazione nulla)
Sicilia	78.000.000	(erogazione nulla)
Toscana	78.000.000	(erogazione nulla)

Il decreto-legge che il Senato è chiamato a convertire prevede anche che i contravventori delle disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale 27 gennaio 1981 siano puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.

Ai fini della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale, si propone che valgano le norme della legge 2 maggio 1977, n. 192.

Si propone, infine, che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e abbiano efficacia giuridica i rapporti sorti in applicazione dei decreti-legge 2 gennaio 1981, n. 3, e 12 marzo 1981, n. 60, decaduti per decorrenza dei termini.

La Commissione, per ragioni di maggiore aderenza al disposto costituzionale, ha poi ritenuto di trasferire la norma dal testo del decreto (di cui costituiva l'articolo 3) a quello del disegno di legge, come articolo 2 di quest'ultimo.

Alla conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, hanno dato parere favorevole la Commissione affari costituzionali e la Commissione giustizia.

Per i motivi sopra esposti, con l'augurio che questa volta veramente si tratti dell'ultima proroga, e che il Governo e le regioni operino in modo da rendere al più presto possibile l'integrale applicazione della legge numero 192 del 1977, la Commissione si è espressa favorevolmente all'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234.

DEL NERO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

10 giugno 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime a maggioranza parere favorevole.

I senatori del Gruppo comunista osservano che, a loro avviso, non ricorrono i presupposti costituzionali richiesti per la decretazione d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, concernente provvedimenti urgenti per la molluschicoltura.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, concernente provvedimenti urgenti per la molluschicoltura, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

l'articolo 3 è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 2 gennaio 1981, n. 3, e 12 marzo 1981, n. 60.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 141 del 25 maggio 1981.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti i decreti-legge 2 gennaio 1981, n. 3, e 12 marzo 1981, n. 60, concernenti provvedimenti urgenti per la molluschicoltura;

Ritenuto che permane la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine del 31 dicembre 1980 di cui alla legge 14 gennaio 1980, n. 6, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, per consentire la completa attivazione degli impianti di depurazione, disciplinando in via transitoria l'attività nel settore della molluschicoltura;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1981, n. 28;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernenti le norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli, già prorogate per effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1980, n. 6, non ancora attuate alla data del 31 dicembre 1980, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 2.

In relazione agli adempimenti previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, e già effettuati dalle regioni, per le modalità di immissione al consumo dei molluschi eduli provenienti dagli impianti di allevamento o di deposito e dai banchi o giacimenti naturali ubicati in acque classificate come « approvate » o come « condizionate », per la fissazione dei requisiti igienici cui devono corrispondere i molluschi stessi, nonchè

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

per le condizioni di immissione sul mercato dei molluschi di importazione si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1981, n. 28, la cui validità è prorogata sino al 31 dicembre 1981, salvo modifiche da apportarsi con successivi decreti del Ministro della sanità in relazione a particolari situazioni igienico-sanitarie.

I contravventori delle disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale 27 gennaio 1981 sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni. Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.

Ai fini della vigilanza dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al presente articolo valgono le norme della legge 2 maggio 1977, n. 192.

Art. 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 2 gennaio 1981, n. 3, e 12 marzo 1981, n. 60.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981.

PERTINI

FORLANI — ANIASI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 3.

Soppresso.

(V. *articolo 2 del testo proposto dalla Commissione per il disegno di legge di conversione*).